

COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA

P.zza del Popolo, 1 - 47833 MORCIANO DI ROMAGNA (RN)

**SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA GESTIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMPOSTO DA UNA STRUTTURA GEODETICA CON COPERTURA IN PVC SITA IN VIA STADIO.**

**- CIG: ZAF21DC646 -**

**SCRITTURA PRIVATA**

L'anno **duemila** \_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ ( / / )

in Morciano di Romagna presso la sede Municipale ubicata in Piazza del Popolo, 1

**TRA**

**Il Sig.** \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, domiciliato per la Sua carica presso il **Comune di Morciano**

**di Romagna**, il quale interviene in questo atto nella sua qualità di Responsabile

del Servizio LL.PP.-Patrimonio in esecuzione dello Statuto Comunale e

nell'interesse, in nome e per conto esclusivo del Comune di Morciano di

Romagna (**P.Iva 00607140407**), che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamato per

brevità anche "**COMUNE CONCEDENTE**".

**Il Sig.** \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, residente in

\_\_\_\_\_ ( ) Via \_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_, che interviene in questo

atto in qualità di Legale Rappresentante della " \_\_\_\_\_ " con

sede in \_\_\_\_\_ ( ) Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (**P. IVA**

\_\_\_\_\_), che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità

anche "**CONCESSIONARIO**".

**I QUALI PREMETTONO:**

- che in esecuzione alla delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 22/12/2017 e della Determina n. \_\_\_\_\_-del \_\_\_\_\_ assunta dal Responsabile del Servizio II.pp.-patrimonio, in seguito alla gara svoltasi in data \_\_\_\_\_ (prima seduta), \_\_\_\_\_ (seconda seduta) e \_\_\_\_\_ (terza seduta), il cui verbale è stato approvato con determina del Responsabile del Servizio II.pp.-patrimonio n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stato **definitivamente aggiudicato** alla " \_\_\_\_\_ " con sede in \_\_\_\_\_ ( ) Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ (**P. IVA** \_\_\_\_\_), la concessione per la gestione ordinaria dell'impianto sportivo **composto da una struttura geodetica con copertura in pvc sita in via stadio**, di proprietà del Comune di Morciano di Romagna.

Ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra costituite

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

##### **Art. 1 – Oggetto**

Il Comune di Morciano di Romagna, come sopra legalmente rappresentato, **concede** ai sensi del D.lgs n. 50/2016 e sm e della L.R.E.R. n. 8/2017, in attuazione dell'art. 90, comma 25, della L. n. 289 del 27/12/2002, e dei vigenti regolamenti comunali, alla " \_\_\_\_\_ " con sede in \_\_\_\_\_ ( ) Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ (**P. IVA** \_\_\_\_\_), che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "**CONCESSIONARIO**", che come sopra legalmente rappresentata accetta **la concessione per la gestione ordinaria** dell'impianto sportivo **composto da una struttura geodetica con copertura in pvc sita in via stadio**, di proprietà del Comune di Morciano di Romagna, **da destinare**



di sottoscrizione del contratto di concessione, solamente qualora tale percentuale superi il 2% (*dueper cento*) e solo per la parte eccedente.

#### **Art. 4 - Uso del bene**

Il bene viene concesso e consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto al concessionario.

Per la consegna le parti convengono di verificare in contraddittorio lo **"Stato di consistenza"** relativo alla descrizione del bene di proprietà del Comune e di sottoscriverlo **entro 30** giorni dalla data di stipula del presente atto.

Quanto indicato nel verbale relativo allo Stato di consistenza dovrà essere restituito in perfetta efficienza al Comune di Morciano di Romagna alla scadenza della concessione o in caso di revoca della stessa, fatti salvi i naturali processi di usura e obsolescenza non riconducibili a comportamenti inadempienti del concessionario.

La sottoscrizione dello "Stato di consistenza" equivale a "Verbale di consegna" dell'impianto e quindi alla "Presenza in carico" del bene e sue pertinenze nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni suo diritto, accessione, dipendenza e pertinenza, con tutte le servitù attive e passive nascenti dallo stato di fatto e dalla situazione dei luoghi, con tutte le relative azioni e ragioni a norma di legge gravanti sul bene.

#### **Il concessionario è tenuto:**

- ad utilizzare il bene con le modalità e secondo le finalità previste dalla presente concessione e nel rispetto di tutto quanto stabilito nel **"Bando/Disciplinare di gara"** che viene **allegato** in copia **sotto la lettera "C"** quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli di destinazione d'uso stabiliti, in modo da assicurare

l'integrità dello stesso e degli impianti esistenti;

- ad utilizzare il bene con le modalità descritte nel **"Progetto di gestione"**

presentato dallo stesso Concessionario in sede di gara, che viene **allegato** in copia **sotto la lettera "D"** quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

- a restituire il bene al Comune concedente libero da persone o cose del concessionario alla scadenza stabilita, senza necessità di preventivo atto di disdetta, o in caso di revoca della stessa o di recesso.

Il concessionario assume la qualità di **custode** del bene oggetto di affidamento ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed adotta ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose cagionati da fatto o omissione del medesimo o dei suoi dipendenti o di imprese appaltatrici da esso incaricate, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune di Morciano di Romagna da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Ogni eventuale variazione, eliminazione o addizione su qualsiasi parte dell'immobile, deve essere preliminarmente sottoposta alla preventiva autorizzazione da parte del Comune concedente.

L'impianto sportivo è ad oggi dotato di arredi ed attrezzature idonei a garantire lo svolgimento dell'attività per il gioco delle bocce e pertanto, avendo il concessionario in sede di offerta proposto lo svolgimento di altre attività sportive non compatibili con l'allestimento in essere, le attrezzature fisse per il gioco delle bocce dovranno essere smontate con oneri a carico del concessionario medesimo e trasportate per la custodia in luogo indicato dal Comune concedente . **[da inserire solo se ricorre il caso di specie]**

Il concessionario deve utilizzare il bene entro i limiti compatibili con

l'ambiente circostante, avendo riguardo all'affluenza massima secondo quanto prescritto dal D.M. 18.3.1996, alla collocazione oraria, all'impatto acustico, curando in particolare di non arrecare molestia, danno o disturbo di alcun genere a persone e cose, nel rispetto delle normative e regolamenti vigenti.

#### **Art. 5 - Principi generali del servizio**

L'impianto sportivo è destinato allo svolgimento di attività sportive agonistiche, amatoriali, ricreative ed alle attività correlate al benessere psicofisico della persona, il tutto nel rispetto delle normative vigenti.

L'utilizzazione dell'impianto dovrà essere opportunamente incentivata, anche promuovendo attività e manifestazioni ricreative, per il tempo libero, finalizzate alla diffusione dell'attività motoria.

La gestione non potrà essere effettuata per altro scopo, salvo casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune con idoneo provvedimento scritto.

#### **Art. 6 - Attività e obblighi del concessionario**

Il concessionario è tenuto:

**a)** al pagamento del canone annuo nei termini prescritti;

**b)** al pagamento delle utenze, previa voltura entro 30 giorni dalla consegna dell'impianto dei relativi contratti e, in generale, di tutti gli oneri riferiti alla gestione;

**c)** al pagamento delle spese per personale addetto, materiali di consumo e forniture di arredi e attrezzature,

**d)** alla gestione degli immobili, custodia, sorveglianza, garantendo la perfetta funzionalità, la sicurezza degli impianti e dei servizi relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti e in particolare in materia di sicurezza degli impianti sportivi;

**e)** alla pulizia giornaliera dell' impianto, con l'impiego di ogni mezzo utile a garantire l'efficacia dell'intervento, in relazione e in proporzione diretta alla frequenza di utilizzo ed utilizzando idoneo materiale.

**f)** all'affissione delle schede di sicurezza uniformate dei materiali utilizzati per le pulizie,

**g)** all'attivazione, a proprie cure e spese, di un locale di medicazione e primo soccorso anche presso gli impianti attigui, mantenendo a disposizione degli utenti i presidi previsti dalla normativa vigente,

**h)** all'acquisizione a propria cura e spese di qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla-osta, permesso o altra forma di assenso, necessario per lo svolgimento delle attività ammesse all'interno dell'impianto sportivo tra cui anche, se del caso, quelle nell'ambito del commercio e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande così come previsto da norme e regolamenti vigenti di qualsiasi tipo,

**i)** a garantire una ininterrotta vigilanza sulle attività e gli utenti durante il periodo di permanenza all'interno degli impianti,

**l)** a garantire l'intervento tempestivo di personale tecnico in caso di deterioramento, incidente o anomalia al fine di eliminare gli inconvenienti ed eventuali cause di pericolo per gli utenti,

**m)** a garantire una costante attività di informazione e promozione degli impianti, dell'attività sportiva programmata e delle iniziative organizzate all'interno della struttura,

**n)** a provvedere a propria cura e spese, alle verifiche prescritte dal Certificato Prevenzione Incendi nonché a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia, ivi incluso il rinnovo prima della scadenza del medesimo,

o) all'assolvimento degli obblighi in materia di canone sugli impianti pubblicitari (CIMP);

p) all'applicazione nei confronti del proprio personale dipendente, se esistente, il trattamento giuridico ed economico, previdenziale ed assicurativo, previsto dalle vigenti norme di legge contrattuali in materia e dal relativo comparto di contrattazione collettiva. Tutte le spese, anche previdenziali ed assicurative, del predetto personale, o di quello che instaurasse rapporti di collaborazione o di lavoro autonomo con esso, rimangono ad esclusivo carico del concessionario, senza possibilità alcuna di rivalsa nei confronti del concedente.

q) ad effettuare tutti i lavori di **manutenzione ordinaria** di cui al successivo articolo 7.

Il Concessionario è comunque tenuto ad adempiere a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Bando/Disciplinare di gara, anche se qui non espressamente richiamate.

E' fatto divieto di sub-concedere il bene a terzi a qualsiasi titolo, anche di fatto.

#### **Art. 7 – Manutenzione ordinaria**

Sono posti interamente a carico del concessionario gli oneri di manutenzione ordinaria nel suo complesso, ed in particolare della struttura e delle attrezzature di dotazione a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto, quali risultano individuati dalla normativa di settore vigente, nonché dell'area di pertinenza (su quest'ultima è compreso il taglio dell'erba almeno una volta ogni quindici giorni nei mesi da aprile ad ottobre compresi)

In particolare saranno a carico del concessionario le verifiche degli impianti di

messa a terra come prescritto dalla normativa vigente e le verifiche di tutti gli impianti elettrici e termici (compreso il controllo annuale ordinario dell'impianto di generazione del calore), che afferiscono agli obblighi delle manutenzioni ordinarie.

In tal senso il Comune concedente consegnerà tutta la documentazione necessaria.

Questi obblighi devono essere svolti da soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnici e professionali.

#### **Art. 8 - Modalità di svolgimento del servizio e tariffe.**

L'impianto dovrà essere aperto al pubblico per tutto l'anno, al fine di consentire lo svolgimento delle attività proprie del concessionario e degli altri soggetti richiedenti (Scuole di ogni ordine a grado, altre Società sportive, Enti di promozione, Comune concedente), secondo quanto previsto nel "Progetto di gestione" e nel "Bando/Disciplinare di gara".

Sarà consentita la chiusura dell'impianto in caso di lavori che ne pregiudicano l'uso di sicurezza.

Il concessionario, per l'uso dell'impianto sportivo, potrà praticare tariffe autonomamente stabilite e praticare riduzioni e promozioni tariffarie tese ad incentivarne l'utilizzo, fermo restando il divieto di applicare tariffe diverse per le stesse tipologie di servizi o per le stesse categorie di utenza.

Le tariffe sono quelle indicate dal soggetto concessionario in sede di offerta e potranno essere oggetto di adeguamento. Tali variazioni dovranno essere comunicate anche al Comune concedente.

Le tariffe di utilizzo dell'impianto sono riscosse ad esclusiva cura del gestore e devono essere apposte in modo visibile all'interno dell'impianto

Al gestore spettano altresì tutti i proventi derivanti dalla pubblicità, e da altre attività dallo stesso svolte all'interno della struttura in gestione, rimanendo a suo carico ogni adempimento ed onere connesso

Il concessionario può organizzare, a propria completa e totale responsabilità, iniziative sportive e non sportive, gratuite o a pagamento, purché compatibili con la destinazione e la dotazione dell'impianto e senza pregiudizio alcuno per gli stessi. Per la realizzazione di tali iniziative il gestore dovrà preventivamente acquisire le licenze e/o autorizzazioni previste dalle normative vigenti e, in particolare, dal Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.). Il richiedente dovrà quindi farsi carico di ogni onere connesso per la predisposizione delle documentazioni tecniche ed amministrative necessarie. Il Comune è sollevato da ogni responsabilità od onere eventualmente derivante dalla mancata idoneità della struttura all'attività che il concessionario o il suo avente causa intenda svolgere.

Il Comune si riserva il diritto incondizionato di poter utilizzare gli impianti sportivi gratuitamente, con avviso anticipato di 15 (quindici) giorni, compatibilmente con le attività già programmate, per manifestazioni o attività di interesse collettivo, per un massimo di **10 (dieci) giornate all'anno**. In tali occasioni il concessionario è tenuto a fornire le prestazioni normalmente previste dal presente contratto.

Il Concessionario si impegna ad effettuare la programmazione sportiva tenendo in adeguata considerazione le richieste di utilizzo provenienti dai soggetti operanti sul territorio comunale, con priorità per gli istituti scolastici, le società sportive, le attività rivolte ai giovani ed agli anziani.

#### **Art. 9 - Relazione sullo stato e sull'utilizzo degli impianti**

Il concessionario ha l'obbligo di presentare il **30 aprile** di ogni anno una **relazione** indicante l'assegnazione e l'utilizzo degli spazi da parte delle società e dei singoli utenti con la **rendicontazione economico-finanziaria** comprensiva dei costi e dei ricavi della gestione.

Contestualmente sarà presentata una specifica **relazione sullo stato di manutenzione** e conservazione dell'impianto, contenente anche l'elenco delle migliorie effettuate e le eventuali proposte ad intervenire da parte del Comune concedente.

#### **Art. 10 - Coperture assicurative - responsabilità**

Il concessionario risponde nei confronti del Comune concedente, per qualsiasi danno dovesse verificarsi al bene di proprietà del Comune concedente, anche se causato da parte del pubblico che intervenga a qualsiasi attività, manifestazione o esibizione organizzata dal concessionario e/o da terzi. A tal fine il Concessionario ha prodotto prima della sottoscrizione della presente contratto di concessione, con effetto dalla data di decorrenza e per tutta la durata della concessione, le seguenti **garanzie** depositate agli atti d'ufficio:

**-- polizza assicurativa RCT a copertura della responsabilità civile verso il Comune concedente e verso terzi nell'attività della gestione dell'impianto sportivo, per il massimale pari ad € 500.000,00 per danni a cose o animali e ad € 6.000.000,00 per danni a persone;**

**-- polizza assicurativa incendi a copertura della responsabilità civile verso il Comune concedente e verso terzi nell'attività della gestione dell'impianto sportivo, per il massimale pari ad € 50.000,00;**

**-- polizza fideiussoria (cauzione) in favore del Comune concedente dell'importo di € 5.000,00 (cinquemila/00), a garanzia del rispetto da parte**

del Concessionari di tutti gli obblighi contrattuali.

Tutte le polizze suindicate avranno validità per tutta la durata della concessione, e prevedono **espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione** del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del C.C., **la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile**, nonché **l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni**, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Per quanto concerne la polizza assicurativa **RCT**, nella copertura assicurativa contro i rischi di responsabilità civile verso terzi (RCT), la compagnia assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'assicurato (il concessionario) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto verificatosi in relazione all'attività svolta e alla custodia dei beni affidati.

Per quanto concerne la polizza assicurativa "**antincendi**" essa si deve intendere estesa anche alla responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute, nonché per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.

Per quanto concerne la polizza fideiussoria (**cauzione**), essa potrà ritenersi svincolata esclusivamente a seguito di rilascio di apposito nulla-osta dal parte del Comune concedente, che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di scadenza della durata della concessione, fatto salvo l'eventuale rinnovo o eventuali contestazioni di addebito fatte al concessionario. In quest'ultimo caso lo svincolo della fidejussione potrà avvenire soltanto quando il

concessionario abbia adempiuto a suoi obblighi o sia stata escussa la somma necessaria per adempiervi da parte del Comune concedente.

Il concessionario è altresì tenuto al reintegro della fidejussione qualora nel corso del rapporto concessorio il Comune concedente abbia provveduto ad escuterla in tutto o in parte.

Alla scadenza annuale della durata delle polizze, il Concessionario si obbliga a trasmettere copia della **quietanza di pagamento** dei premi relativi al periodo di rinnovo della durata delle polizze medesime.

L'eventuale **mancato pagamento dei premi** da parte del concessionario, non è opponibile al Comune concedente;

Il concessionario si intende anche soggetto per ciò che lo riguarda a tutte le leggi e a tutti i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza e si obbliga espressamente a rilevare indenne il Comune da ogni conseguenza per la loro inosservanza.

#### **Art. 11 – Progetti di miglioria**

Il concessionario, nel corso di validità del contratto di concessione, potrà proporre al Comune concedente **interventi di miglioria** alla struttura, agli impianti, agli arredi ed alle attrezzature da realizzarsi **a propria cura e spese**.

Le proposte dovranno contenere l'elencazione dei lavori, dei servizi e delle forniture previste con l'esatta stima dei costi.

Il Comune concedente esaminerà le proposte ed eventualmente le autorizzerà, anche dettando eventuali prescrizioni.

Nell'atto con cui il Comune concedente autorizza l'intervento, dovrà essere indicato se concorre alla copertura finanziaria del costo (*anche mediante l'eventuale compensazione totale o parziale del canone concessorio annuo*

dovuto o anche mediante prolungamento della durata della concessione, proporzionato all'ammontare economico degli investimenti), le relative modalità di rendicontazione, nonché la data entro cui l'intervento dovrà essere completato.

Il concessionario dovrà munirsi delle eventuali necessarie autorizzazioni e/o omologazioni, ivi comprese, se necessarie, quelle rilasciate dalla relativa Federazione.

A lavori ultimati il concessionario chiederà al Comune concedente di effettuare la necessaria visita di sopralluogo, durante la quale dovranno essere consegnati certificati e dichiarazioni di conformità previsti per legge, connessi alle opere eseguite.

**Le eventuali migliorie** apportate dal concessionario al bene immobile, **rimarranno di proprietà del Comune** concedente e, alla scadenza della concessione, o in caso di revoca o recesso, torneranno nella immediata e piena disponibilità di quest'ultimo senza diritto né pretesa da parte del concessionario ad alcuna indennità o rimborso.

Il concessionario potrà, a sue spese, integrare **anche gli arredi e le attrezzature**, in funzione delle diverse attività che riterrà di svolgere all'interno dell'impianto, restando inteso che, alla scadenza della concessione, o in caso di revoca o recesso, torneranno anch'esse nella immediata e piena disponibilità del Comune concedente, senza diritto né pretesa da parte del concessionario ad alcuna indennità o rimborso.

#### **Art. 12 - Recesso**

Il concessionario può recedere dal contratto in qualsiasi momento dandone avviso scritto motivato all'Ente concedente a mezzo di lettera raccomandata

almeno **sei mesi prima** della data in cui il recesso deve avere attuazione.

In tal caso il concessionario non può pretendere la restituzione di quanto eventualmente versato a titolo di canone per il periodo pregresso né alcun corrispettivo per quanto realizzato.

#### **Art. 13 - Revoca**

E' sempre ammessa la **revoca** della concessione in presenza di motivi di "pubblico interesse" la quale potrà essere esercitata in qualsiasi momento da parte del Comune concedente con avviso scritto motivato a mezzo di lettera raccomandata almeno **sei mesi prima** della data in cui il recesso medesimo deve avere attuazione, senza che per tale fatto il concessionario possa pretendere alcun compenso e nulla possa eccepire.

E' sempre fatta salva la revoca della concessione in presenza di motivi di "calamità naturali o di protezione civile", che potrà essere esercitata in ogni momento senza preavviso alcuno e senza che per tale fatto il concessionario possa pretendere alcun compenso e nulla possa eccepire.

#### **Art. 14 - Decadenza**

Il concessionario si intende decaduto di diritto, con l'obbligo della restituzione immediata dell'immobile libero da persone e cose, salva ed impregiudicata ogni altra azione promossa dal Comune concedente per il recupero dei crediti ed eventuali ulteriori danni, nei seguenti casi:

– mancato pagamento del canone concessorio annuo entro il termine di dodici mesi dalla data in cui deve essere corrisposto secondo l'art.3 precedente.

– inadempimento grave, cui il concessionario non abbia ottemperato entro 3 mesi dalla diffida da parte del Comune;

– mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel presente contratto di concessione;

– mancato rispetto del divieto di sub-concessione;

– mancata effettuazione delle manutenzioni ordinarie, previa diffida da parte del Comune concedente ad adempiere entro un termine stabilito, cui il concessionario non abbia ottemperato;

– aver procurato danni di particolare rilevanza e gravità al bene di proprietà del Comune di Morciano di Romagna, senza aver provveduto al tempestivo ripristino del medesimo;

– cessazione dell'attività da parte del concessionario;

– mutamento delle finalità statutarie del concessionario;

– mancato reintegro, in caso di necessità, della polizza fidejussoria (cauzione) entro i termini stabiliti.

#### **Art. 15 - Inadempimenti e penali**

Qualora si verificassero inadempienze o difformità nella gestione del bene rispetto a quanto stabilito nel presente contratto di concessione, il Comune concedente invia comunicazione scritta di contestazione al concessionario, con richiesta di eventuali giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte non siano ritenute accoglibili dal concedente, o in caso di mancata risposta entro il termine stabilito dalla data di ricevimento della contestazione, il Comune concedente applica una **penale** di € **100,00** = (euro cento/00) per ogni violazione contestata e non rimossa.

L'importo delle penali applicate è cumulabile e può essere recuperato dal Comune concedente mediante escussione della polizza fideiussoria (cauzione)

che dovrà essere immediatamente reintegrata.

#### **Art. 16 – Controlli**

Ferma restando la responsabilità unica del concessionario nell'uso del bene, il Comune concedente ha la facoltà di effettuare visite periodiche e sopralluoghi volti a verificare l'esatta osservanza da parte del concessionario stesso di quanto previsto nel presente contratto di concessione. Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati la massima collaborazione esibendo la documentazione eventualmente richiesta.

#### **Art. 17 - Disposizioni in materia di sicurezza**

Il concessionario è obbligato al recepimento ed all'applicazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008, e successive modifiche e integrazioni, il cui Legale rappresentante assume le funzioni di "Datore di lavoro".

#### **Art. 18 - Variazioni della denominazione sociale o della composizione societaria**

Il concessionario è tenuto a comunicare al Comune concedente qualsiasi variazione intervenuta nella propria denominazione (*indicandone altresì il motivo della stessa*), nonché ogni cambiamento del Legale rappresentante o comunque della propria composizione societaria, inviando copia del relativo verbale entro 30 giorni dalla intervenuta variazione.

#### **Art. 19 – Tracciabilità dei pagamenti**

Il concessionario assume tutti gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm. e si impegna altresì a che i medesimi obblighi di "tracciabilità".

Allo scopo il concessionario al fine di consentire l'effettivo pagamento della

prestazione effettuata, dovrà trasmettere al Comune concedente la  
"Dichiarazione inerente il Conto Corrente bancario o postale dedicato" (anche  
se non in via esclusiva), nonché i nominativi delle persone delegate ad operare  
sul medesimo.

I pagamenti inerenti tutti i rapporti derivanti dal presente contratto di  
concessione, saranno effettuati esclusivamente con bonifico sul conto corrente  
sopra indicato.

**Art. 20 - Dichiarazioni di cui al DPR 16 aprile 2013 n.62 "Codice di  
comportamento dei dipendenti pubblici"**

Il concessionario dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16  
aprile 2013 n. 62 si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si  
impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi  
di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente  
dichiarano che eventuale comportamenti elusivi od in violazione degli  
obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 costituiscono  
causa di risoluzione del presente contratto.

**Art. 21 - Dichiarazioni di cui al comma 16 ter dell'art.53 del D.Lgs.  
165/2001 "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi"**

Ai sensi e per gli effetti del comma 16 ter dell'articolo 53 del D. Lgs. 165/2001  
il concessionario dichiara che non esiste alcuna situazione di conflitto ovvero  
di altra situazione che possa rientrare nell'ambito di applicazione del comma  
16 ter dell'articolo 53 del D. Lgs. 165/2001.

**Art. 22 - Domicilio**

A tutti gli effetti del presente atto, comprese la notifica degli atti esecutivi, il  
concessionario elegge domicilio nei locali a lui concessi siti in Morciano di

Romagna via Stadio, 22

**Art. 23 - Controversie**

Ai sensi dell'art.3 della Legge 24/12/2007, n. 244 per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione del presente contratto, opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria.

Resta convenuto comunque che il foro competente è quello di Rimini.

=====

Il presente atto si compone di numero diciotto intere facciate oltre alle righe di questa pagina ed è approvato e sottoscritto tra le parti per accettazione come segue.

**PER IL COMUNE CONCEDENTE:**

**PER IL CONCESSIONARIO:**

=====

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, Segretario Comunale di questo Ente, autorizza l'inserimento in data odierna della presente scrittura privata nel Registro Cronologico dei contratti non soggetti a registrazione, del Comune di Morciano di Romagna.

*Dalla Residenza Municipale, il \_\_\_\_\_*

Repertorio n. \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE:**

(\_\_\_\_\_)